

Allegato A

***INDIRIZZI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEI PIANI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE
NELL'AMBITO DEL RISCHIO VALANGHE***

INDICE

PREMESSA	3
1. IL RISCHIO VALANGHE NELLA REGIONE ABRUZZO	6
2. I CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	8
2.1 L'INQUADRAMENTO TERRITORIALE	8
2.2 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI SCENARI DI RISCHIO	8
2.3 GLI ELEMENTI STRATEGICI DEL LIVELLO OPERATIVO PROVINCIALE	9
2.4 IL MODELLO DI INTERVENTO	12
2.4.1 IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO	13
2.4.2 IL SISTEMA DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	16
2.4.3 LE PROCEDURE OPERATIVE	17
3. L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE	19
APPENDICE A	20
BIBLIOGRAFIA	21

PREMESSA

Il presente documento costituisce indirizzo per la predisposizione dei Piani provinciali di emergenza relativamente alle procedure per il rischio valanghe.

Gli enti deputati alla elaborazione dei piani di protezione civile dovranno adottare i contenuti dei suddetti indirizzi nei limiti delle proprie effettive capacità operative e secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in modo da realizzare una **pianificazione** che sia **attuabile sulla base delle risorse disponibili**.

Il contenuto di questo documento si riferisce a situazioni emergenziali derivanti da valanghe che possano causare danni gravi, anche relativamente estesi, in **“aree antropizzate”**¹, dove per area antropizzata si intende *“l’insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento), le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria) e aree sciabili (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali)”*.

In particolare, per le aree sciabili si intendono le **“aree sciabili gestite”**¹ ovvero *“l’insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell’insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all’esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato”*. A tal riguardo, inoltre, è necessario precisare che, ai sensi della D.P.C.M. del 12 agosto 2019, la responsabilità sulla normale vigilanza, per la prevenzione di potenziali danni da valanga a persone e cose, e sugli interventi di natura gestionale, volti alla salvaguardia dalle valanghe delle aree sciabili gestite, è attribuita agli esercenti d’impianti e dei percorsi gestiti. La Direttiva, dispone altresì, che il gestore o esercente ha l’obbligo di predisporre un piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe sul proprio comprensorio, non ricadendo responsabilità alcuna in capo al comune durante l’attività ordinaria, aggiungendo che qualora si ravvisino mancanze del gestore o dell’esercente il comune può imporre limitazioni all’esercizio dell’attività del gestore o esercente medesimi.

In caso di emergenza, il gestore ha l'obbligo di allertare le pattuglie dedicate al soccorso (Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Polizia Locale) che operano in convenzione all'interno del bacino sciistico coordinate dalla Prefettura territorialmente competente. Contestualmente il gestore avvisa il Sindaco, il servizio del 118, la Sala Operativa Regionale.

Spettano invece al comune, coadiuvato dalla Commissione Comunale per la prevenzione dei Rischi da Valanga (art. 17 della L.R. n. 47 del 18.06.1992), gli interventi urgenti per le fattispecie di pericolo immediato per l'incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe. A tal proposito si rammenta che con Determinazione Direttoriale n. 55/APC del 11.10.2022 è stato approvato e pubblicato sul B.U.R.A.T. Speciale n.146 del 21.10.2022 il “Disciplinare regionale sulle modalità costitutive e di funzionamento delle commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga”.

Resta inteso che nel caso in cui ci si muova in **“territorio aperto”**¹, dove per territorio aperto si intende *“tutto quanto non riconducibile alle aree antropizzate ed alle aree sciabili gestite, così come sopra definite, non soggette ai compiti di vigilanza e gestione, con finalità di prevenzione propri della Commissione locale valanghe o di analogo soggetto tecnico consultivo del comune”*, questo è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

Occorre infine rammentare che dal 7 luglio 2021 è entrata in vigore la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 (G.U. n.160 del 6 luglio 2021) recante: *“Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali ai sensi dell'art. 18, comma 4 del decreto legislativo n. 1/2018”*, con lo scopo di definire le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori. La finalità del documento è quella di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali (nazionale; regionale; provinciale/città metropolitana/area vasta; ambito territoriale e organizzativo ottimale; comunale) per la preparazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2 del *“Codice della Protezione Civile”*, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La Direttiva comprende una parte di corpus normativo e un allegato tecnico, che ne è parte integrante e che disciplina gli elementi strategici minimi indispensabili per i contenuti dei piani di protezione civile. Stabilisce inoltre che, a livello provinciale, le Regioni in raccordo con le Prefetture,

¹ Aree così definite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.08.2019 *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe”*.

provvedono alla predisposizione dei piani di protezione civile provinciali, ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali.

Con D.G.R. n. 508/17 sono stati approvati, tra l'altro, i Contesti Territoriali (CT) e i relativi Comuni di Riferimento (CR) (consultabili al seguente link: <https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/condizione-limite-per-l-emergenza-cle>) che costituiscono il caposaldo per la configurazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nonché per la definizione dei Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) come da Direttiva.

Nelle more dell'individuazione dei Centri di Coordinamento di Ambito (C.C.A.) per le provincie dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, (che sarà oggetto di concertazione con gli Enti interessati), nel presente documento si farà riferimento ai Centri Operativi Misti (C.O.M.).

1. IL RISCHIO VALANGHE NELLA REGIONE ABRUZZO

A livello regionale, la **Legge n. 47/1992** recante “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da Valanga*” disciplina le attività di prevenzione di tale rischio, definendo la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), realizzata ed approvata con **D.G.R. n. 559 del 13.09.2021**, recante “*L.R. n.47/92 art. 2. Approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe*” e pubblicata sul B.U.R.A.T. in 24 volumi con il numero speciale n° 187 del 19.11.2021².

La C.L.P.V. è uno strumento che fornisce informazioni preliminari utili per l’individuazione delle problematiche connesse con l’utilizzo antropico di aree soggette a pericolo di caduta valanghe. Sulla base di queste informazioni è possibile valutare la necessità di interventi di difesa (ad esempio opere per la messa in sicurezza di infrastrutture esistenti) o decidere coscientemente in merito alla possibilità di realizzazione di nuove infrastrutture o insediamenti. La Carta contiene solo quanto conosciuto al momento della sua redazione. È evidente, quindi, che la stessa non può essere considerata una carta del rischio: le valanghe cartografate (valanghe propriamente dette, zone pericolose, colatoi localizzati) sono rappresentate con colorazione differente solamente sulla base del tipo di analisi effettuata, ovvero da indagine sul terreno (ricerca di fonti storiche e di testimonianze e successivo sopralluogo con il testimone interpellato) e da fotointerpretazione, mediante stereoscopio, della copertura fotografica aerea dell’intero territorio regionale. La stessa, quindi, non contempla gradazioni di rischio né indicazioni circa la frequenza dei fenomeni.

Un ulteriore strumento di conoscenza, più approfondito e dettagliato, è rappresentato dalla “*Carta dei rischi locali di valanga*”, definita dall’art. 5 della suddetta L.R. n. 47/92, che la Regione si accinge a realizzare, partendo proprio dall’analisi delle aree individuate dalla C.L.P.V. e per le quali verranno individuati i vari livelli di pericolosità e le relative categorie di rischio.

La stessa legge regionale, più volte richiamata, istituisce, inoltre, il Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (CO.RE.NE.VA.).

Le Regioni italiane, ai sensi della D.P.C.M. del 12 agosto 2019 sono classificate, sulla base del grado di complessità del fenomeno valanghivo in esse rilevabili, in tre livelli di problematicità territoriale per valanghe:

² Con D.G.R. n. 617 del 10 ottobre 2021 e pubblicata sul B.U.R.A.T. numero ordinario n° 45 del 24.11.2021, la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga - Massiccio del Gran Sasso D’Italia settore occidentale di cui alle Deliberazioni n. 88/2017 e n. 507C/2017 viene superata dalla C.L.P.V. rappresentativa dell’intero Abruzzo dalla data della sua approvazione.

- ✓ *livello 1*: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale risulta essere assente o limitata ad ambiti estremamente circoscritti (*Sardegna, Sicilia e Puglia*);
- ✓ *livello 2*: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale, pur se significativa, riveste carattere prevalentemente locale, interessando un numero contenuto di ambiti territoriali. In essi, potranno verificarsi situazioni di criticità per valanga anche rilevanti e complesse, ma limitate a specifici contesti geografici (*Liguria, Emilia Romagna, Marche e Lazio ed in misura più contenuta Toscana, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Calabria*);
- ✓ *livello 3*: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale è potenzialmente in grado di interessare porzioni significative del territorio. Si potranno, pertanto, verificare situazioni significative e generalizzate di criticità per valanga sia relative al territorio aperto sia riferite ad ambiti antropizzati quali centri abitati, infrastrutture o comprensori sciistici (*Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo e le province autonome di Trento e Bolzano*).³

³ fonte: DPC, AINEVA – 2010 – “*Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo valanghivo*”

2. I CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

La pianificazione di protezione civile di livello provinciale comprende:

- ✓ l'inquadramento territoriale;
- ✓ la valutazione preliminare degli scenari di rischio;
- ✓ gli elementi strategici per la preparazione e la gestione dell'emergenza;
- ✓ il modello d'intervento, che definisce il sistema di allertamento, la struttura di coordinamento e le procedure d'intervento secondo fasi operative codificate.

2.1 L'INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Per un primo inquadramento territoriale, si possono utilizzare:

- ✓ la carta storica delle valanghe del Meteomont Carabinieri-Forestali consultabile sia sul Geoportale della Regione Abruzzo (eventi 1957-2021) sia sul portale Opendata (eventi 1957-2013);
- ✓ la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.) della Regione Abruzzo consultabile sul Geoportale e sul sito istituzionale (D.G.R. 559/2021);
- ✓ per singoli siti valanghivi, i Piani delle zone esposte a valanga (P.Z.E.V.) laddove presenti;
- ✓ altri strumenti di documentazione territoriale sulle valanghe, laddove presenti, quali: le carte di analisi aerofotogrammetrica, l'analisi dei caratteri fisici del territorio mediante GIS, gli studi e perizie valangologiche per attività di progettazione di opere, impianti o infrastrutture.

Il quadro conoscitivo che potrà emergere dall'utilizzo di tali dati dovrà tenere adeguatamente conto dei limiti di rappresentatività spaziale, temporale, di eterogeneità e di qualità (metodologie, livello di analisi, fattori di scala) dei documenti utilizzati.

2.2 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI SCENARI DI RISCHIO

La valutazione preliminare degli scenari di rischio si basa sul quadro conoscitivo del territorio, in termini di determinazione delle aree potenzialmente valanghive individuate e, quindi, della pericolosità dei fenomeni valanghivi attesi, in relazione al grado di antropizzazione del territorio stesso (valutazione della vulnerabilità) e dei valori degli elementi a rischio.

Il grado di approfondimento possibile per la definizione degli scenari di rischio è quindi correlato al grado di conoscenza degli aspetti sopra citati, in particolare dei fenomeni valanghivi verificatisi nel passato e della loro interazione con infrastrutture e centri abitati. La disponibilità di una dettagliata e storicamente estesa base documentale è, quindi, auspicabile per procedere ad un'adeguata definizione degli scenari di rischio.

Nel caso in cui si disponga anche di adeguate modellizzazioni dei fenomeni attesi (almeno per i siti valanghivi di maggior impatto sulle aree antropizzate), è possibile procedere a una mappatura di carattere più quantitativo delle aree a rischio e dettagliare maggiormente gli scenari di rischio. Gli scenari di rischio individuati dovranno essere mantenuti continuamente aggiornati in funzione dell'evoluzione del territorio in termini di variazioni morfologiche e di antropizzazione.

2.3 GLI ELEMENTI STRATEGICI DEL LIVELLO OPERATIVO PROVINCIALE

Una corretta pianificazione di protezione civile, che ha inizio dall'individuazione di una strategia organizzativa finalizzata a garantire reperibilità ed operatività delle componenti del sistema di protezione civile, insieme alla conoscenza del territorio, delle sue criticità e degli eventi passati, consente di rispondere efficacemente all'emergenza.

I principali elementi strategici del livello operativo provinciale, di seguito elencati, sono individuati per supportare il/i comune/i nelle attività di sorveglianza del territorio, soccorso e assistenza alla popolazione, attraverso un costante flusso delle informazioni tra i centri operativi ai diversi livelli di coordinamento, per favorire, quindi, secondo il principio della sussidiarietà, le decisioni di intervento regionale o nazionale.

L'attuazione di ogni elemento strategico dipende dall'individuazione dei relativi soggetti/enti/funzioni di supporto:

a) la funzionalità del sistema di allertamento locale: il piano di protezione civile deve prevedere le modalità con cui il livello di coordinamento provinciale acquisisce gli allertamenti dalla Regione e l'eventuale procedura di trasmissione ai comuni e agli altri enti interessati. Tale strategia può essere attuata mediante l'attività di una Sala operativa provinciale unica e integrata, con un servizio di reperibilità, qualora la stessa non sia operativa in h24;

b) il coordinamento operativo provinciale: l'individuazione di un Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) e di una Sala operativa unica e integrata in un edificio non vulnerabile, in

area facilmente accessibile e sicura, è finalizzato ad assicurare la direzione unitaria degli interventi sul territorio provinciale, in supporto e in coordinamento con quelli realizzati dal/i comune/i interessato/i, anche per il tramite dei Centri Operativi Misti (C.O.M.), attivati qualora necessario, previsti nella pianificazione di protezione civile provinciale. Nell'ambito del rischio specifico possono essere individuate per i COM sedi con diversa destinazione d'uso quali, ad esempio: ex scuole ed eventuali palestre annesse, autorimesse per mezzi impiegati nell'applicazione del piano neve provinciale, utilizzabili anche come poli logistici ed anche le sedi delle comunità montane dismesse o in fase di dismissione. È opportuno, ove possibile, che il CCS ed i COM, come il COC/COI, vengano strutturati per Funzioni di supporto in modo da favorire la comunicazione tra i singoli settori omologhi di attività dei centri operativi, con la conseguente ottimizzazione dei tempi d'intervento e delle risorse. Come per il COC/COI, per la Sala operativa provinciale è opportuna la redazione del report sulla situazione da trasmettere ai livelli di coordinamento superiori, secondo le direttive regionali, laddove esistenti al riguardo;

c) il flusso delle informazioni: lo schema di flusso delle informazioni è necessario per stabilire l'ordine delle comunicazioni tra i vari centri operativi dislocati nel territorio della provincia, la Sala operativa regionale e la Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile - SISTEMA, evitando sovrapposizioni, nel rispetto della configurazione del sistema di coordinamento in emergenza ai diversi livelli amministrativi;

d) l'accessibilità: il piano di protezione civile valanghe deve contenere l'individuazione delle possibili ripercussioni del rischio valanghivo sul sistema viario e ferroviario in situazioni di emergenza d'interesse provinciale. A tal fine è necessario che le azioni per la gestione della viabilità e per il ripristino delle condizioni di transitabilità della rete viaria siano coordinate con il piano neve provinciale. È necessario che il CCS, attivato dal Prefetto, avvalendosi anche dei Comitati Operativi della Viabilità (C.O.V.), garantisca il coordinamento di tutti i gestori stradali interessati dal piano di protezione civile valanghe provinciale, mantenendoli informati, tra l'altro, sulle condizioni di rischio. Inoltre, il piano provinciale deve prevedere tutte le misure di regolazione del traffico atte a favorire la movimentazione dei soccorsi e l'assistenza alla popolazione in emergenza; tali misure devono essere riportate su cartografia dedicata;

e) l'area di ammassamento soccorritori e risorse: qualora l'emergenza richieda l'impiego notevole di risorse, è necessario individuare, anche in ambiente montano, aree sicure dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un

razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, dotate di servizi idrici, elettrici e fognari, possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori. Particolare priorità dovrà essere data allo sgombero neve di tali aree e della viabilità necessaria per raggiungerle, onde assicurarne l'accessibilità anche in condizioni di criticità;

f) le risorse per l'assistenza alla popolazione: d'importanza strategica nella pianificazione di protezione civile è la conoscenza della gestione dei poli logistici/magazzini per i beni di pronto impiego, necessari all'assistenza alla popolazione con le modalità di attivazione per la distribuzione degli stessi, secondo l'organizzazione logistica del sistema di protezione civile locale e regionale;

g) l'attivazione del volontariato: per garantire un efficace coordinamento delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio dei singoli comuni della provincia interessata dall'evento, è necessario definire la procedura per la formale attivazione e impiego attraverso il comune, secondo le disposizioni vigenti. Le organizzazioni di volontariato impiegate dovranno, altresì, essere preventivamente formate per la specifica tipologia d'intervento e l'uso delle attrezzature in dotazione, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;

h) la comunicazione alla popolazione sul rischio valanghe: fermo restando che l'informazione alla popolazione sul rischio valanghe e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza è competenza del Sindaco, in quanto autorità territoriale di protezione civile, è auspicabile che il piano di protezione civile provinciale contempli il supporto a tale attività. Le comunicazioni dirette ai cittadini, preliminarmente condivise con il/i comune/i interessato/i, potranno essere veicolate attraverso il sito internet istituzionale o altri media, prevedendo l'attivazione di un eventuale sportello informativo ovvero utilizzando gli strumenti ritenuti più efficaci anche attraverso la comunicazione multilingue ove possibile;

i) il rapporto con gli organi d'informazione: per la divulgazione dell'informazione agli organi di stampa sarà opportuno individuare nei centri di coordinamento un responsabile dei rapporti con i media che, coordinandosi con i sindaci, stabilisca il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti, in un locale separato dalla Sala operativa;

j) il soccorso: la parte procedurale del piano di protezione civile deve riportare l'indicazione delle azioni relative all'impiego coordinato delle risorse statali presenti sul territorio, ivi compreso il soccorso tecnico urgente, e delle altre strutture operative specializzate nelle attività di soccorso sanitario e di altro genere. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto

Legislativo n. 1 del 2018, assicura il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adottando tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito. Per quanto concerne il soccorso e l'assistenza sanitaria è necessario definire le procedure atte ad integrare gli interventi delle aziende sanitarie e ospedaliere competenti per territorio per assicurare l'assistenza sanitaria urgente, compresa l'evacuazione dei feriti, e quella differita, come il ripristino/mantenimento dei livelli di assistenza sanitaria di base e specialistica nonché gli interventi di prevenzione e sanità pubblica, assistenza psico-sociale e veterinaria;

k) il ripristino dei servizi essenziali: il coordinamento provinciale in fase di pianificazione deve prevedere il coinvolgimento o il collegamento con gli enti gestori dei servizi essenziali (reti idriche, elettriche, gas e della telefonia), per garantire una pronta attivazione per la gestione dell'emergenza a supporto dei comuni.

2.4 IL MODELLO DI INTERVENTO

Il modello di intervento definisce le azioni minime che il sistema di coordinamento provinciale, chiamato a gestire l'evento, deve attuare sulla base delle fasi operative attivate a seguito dell'emanazione dei diversi livelli di allerta. Quindi il modello d'intervento consiste nell'**organizzazione della risposta operativa per la gestione dell'emergenza** in caso di evento previsto ed in atto. Le attività previste dalla pianificazione di protezione civile devono essere compatibili con le risorse effettivamente disponibili in termini di uomini, materiali e mezzi. **Il piano, quindi, deve essere sostenibile e attuabile**, in modo da permettere la conoscenza, anche approssimativa, dei limiti d'intervento per la richiesta di supporto ai livelli di coordinamento superiori.

Il modello d'intervento include:

- il sistema di allertamento;
- il sistema di coordinamento;
- le procedure operative.

2.4.1 IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO

Il Sistema di Allertamento per il rischio valanghe è trattato nelle procedure di allertamento in capo al Centro Funzionale d'Abruzzo (di seguito CFA) e il modello operativo è oggetto di un apposito Protocollo di Intesa con le Prefetture in fase di approvazione, documenti ai quali si rimanda per eventuali approfondimenti.

In ambito nazionale e regionale, il Servizio METEOMONT dell'Arma dei Carabinieri, emette quotidianamente un Bollettino di criticità valanghe pubblicato on line sul sito <https://meteomont.carabinieri.it/home> o sul sito <http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/>.

Sulla base di valutazioni effettuate con riferimento al grado di pericolo determinato dai Bollettini di previsione valanghe, il CFA determina i livelli di criticità relativi al pericolo di valanghe.

Il bollettino individua cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla Scala Europea che si riporta di seguito:

- 1 debole;
- 2 moderato;
- 3 marcato;
- 4 forte;
- 5 molto forte.

La progressione di tale scala però non è lineare; infatti il grado 3, pur trovandosi al centro della scala, non rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già critica.

Il CFA emette un ***Bollettino di criticità valanghe (BCV)*** per il rischio valanghe relativo alle **5 meteonivozone (Gran Sasso Est – Gran Sasso Ovest – Velino/Sirente – Parco Nazionale d'Abruzzo – Majella)** individuate in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri Forestali "*Abruzzo e Molise*" e approvate con D.G.R. n. 874 del 29/12/2020.

I livelli di allerta riportati all'interno del Bollettino regionale per ciascuna zona di allerta sono:


- ✓ NESSUNA ALLERTA (VERDE): assenza di criticità significative prevedibili;
- ✓ ALLERTA GIALLA: livello di criticità ordinaria;
- ✓ ALLERTA ARANCIONE: livello di criticità moderata;
- ✓ ALLERTA ROSSA: livello di criticità elevata.

In particolare, sulla base dei gradi di pericolo, si ritiene che:

- ✓ Pericolo Debole (1): NESSUNA ALLERTA (VERDE- assenza di criticità significative prevedibili);
- ✓ Pericolo Moderato (2): ALLERTA GIALLA (livello di criticità ordinaria);
- ✓ Pericolo Marcato (3): ALLERTA ARANCIONE (livello di criticità moderata);
- ✓ Pericolo forte o molto forte: ALLERTA ROSSA (livello di criticità elevata).

Diramato il livello di allerta da parte della Regione, la Prefettura decide di attivarsi in una fase, secondo lo schema di seguito riportato.

Si sottolinea che la Prefettura può scegliere di attivarsi in una fase pari o superiore a quella regionale, a seconda delle criticità eventualmente presenti sul proprio territorio.



..... Fase di attivazione valutata sulla base delle criticità e caratteristiche del territorio di competenza

Gli scenari di evento sono riferiti al BCV emesso a livello regionale, che riporta le previsioni di rischio valanghivo per le aree antropizzate.

La tabella seguente sintetizza i vari scenari di evento per ciascuna allerta.

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA' VALANGHE			
<i>Allerta</i>	<i>Criticità</i>	<i>Scenario di evento*</i>	<i>Effetti e danni**</i>
Nessuna allerta	Assenza di fenomeni significativi prevedibili	<p>Assenza di valanghe significative nelle aree antropizzate.</p> <p>Sono al più possibili singoli eventi valanghivi di magnitudo ridotta difficilmente prevedibili.</p>	<p>Eventuali danni puntuali limitati a contesti particolarmente vulnerabili.</p>
Gialla	Ordinaria	<p>Le valanghe attese nelle aree antropizzate possono interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo valanghe.</p> <p>Si tratta per lo più di eventi frequenti, di media magnitudo e normalmente noti alla comunità locale.</p>	<p>Occasionale pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>I beni colpiti possono subire danni di modesta entità con effetti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interruzione temporanea della viabilità; - sospensione temporanea di servizi. <p>Danni più rilevanti sono possibili localmente nei contesti più vulnerabili.</p>
Arancione	Moderata	<p>Le valanghe attese possono interessare diffusamente le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe.</p> <p>Si tratta per lo più di eventi di magnitudo media o elevata.</p>	<p>Pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>I beni colpiti possono subire danni di moderata entità con effetti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danneggiamento di edifici; - isolamento temporaneo di aree circoscritte; - interruzione della viabilità; - limitazioni temporanee di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363; - sospensione di servizi. <p>Danni più rilevanti sono possibili nei contesti più vulnerabili.</p>

Rossa	Elevata	<p><i>Le valanghe attese possono interessare in modo esteso le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe.</i></p> <p><i>Si tratta per lo più di eventi di magnitudo elevata o molto elevata, che possono anche superare le massime dimensioni storiche.</i></p>	<p><i>Grave pericolo per l'incolumità delle persone.</i></p> <p><i>Possibili danni ingenti per i beni colpiti con effetti quali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - grave danneggiamento o distruzione di edifici; - isolamento di aree anche relativamente vaste; - interruzione prolungata della viabilità; - limitazioni prolungate di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363; - sospensione prolungata di servizi; - difficoltà per attività di soccorso e approvvigionamento.
<p><i>* Gli scenari di evento descritti nella presente tabella si riferiscono alle possibili situazioni di rischio valanghivo nelle aree antropizzate; le valanghe in esse attese sono quelle prevedibili in base alle condizioni nivologiche del territorio. Per la valutazione del pericolo valanghe al di fuori di questi contesti (tipicamente per escursioni in ambiti montani) è necessario riferirsi al bollettino neve e valanghe (BNV).</i></p> <p><i>** Le valanghe, anche di magnitudo ridotta, possono influire pesantemente sull'incolumità delle persone, fino a provocarne la morte; la sola circostanza di un evento valanghivo è quindi potenzialmente letale per chi ne viene travolto, indipendentemente dalla magnitudo della valanga stessa.</i></p>			

2.4.2 IL SISTEMA DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il sistema di coordinamento provinciale prevede l'attivazione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.), organo decisionale e d'indirizzo, che si avvale di una Sala operativa unica a livello provinciale, che attua quanto stabilito in sede di C.C.S., mantenendo il raccordo con i COC/COI, la Sala operativa regionale e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile - SISTEMA. Tale raccordo è necessario per garantire, attraverso il costante flusso e scambio delle informazioni (ad esempio le prefetture/province, per il tramite dei sindaci e delle Commissioni Locali Valanghe, raccolgono dati e notizie sul territorio), l'aggiornamento della situazione e, se necessario, l'attivazione delle risorse regionali e nazionali per la gestione dell'emergenza. In relazione alla gravità della situazione nell'area interessata dal fenomeno valanghivo potrebbe essere necessaria anche l'attivazione di uno o più C.O.M., come struttura provvisoria di coordinamento quale derivazione operativa del C.C.S. sul fronte dell'emergenza, per la gestione delle risorse impiegate a supporto del/i comune/i.

2.4.3 LE PROCEDURE OPERATIVE

Le procedure operative ai livelli di coordinamento provinciale consistono nell'individuazione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza devono porre in essere per fronteggiare la stessa, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo locale.

I soggetti e le relative azioni devono essere associati alle fasi operative di attenzione, preallarme o allarme che vengono attivate, rispettivamente, a seguito di pubblicazione del livello di allerta gialla e di comunicazione dei livelli di allerta arancione o rossa (con conseguente diffusione ed emissione di Avviso di Criticità Valanghe – ACV) da parte del Centro Funzionale d'Abruzzo. Il passaggio da una fase operativa ad una fase superiore, ovvero ad una inferiore, viene disposta dall'ente territoriale competente.

La procedura operativa di attivazione del sistema di protezione civile locale prevede, quindi, per ciascun livello di allerta - gialla, arancione o rossa - l'attivazione, più o meno progressiva, delle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme per ciascuna delle quali vengono definite nel piano di protezione civile le azioni che ciascun ente/struttura operativa/funzione di supporto deve porre in essere. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle principali azioni da attuare per ciascuna fase operativa di attenzione, preallarme e allarme, per il livello di coordinamento provinciale. Spetta alla Prefettura l'onere di adeguare ed allineare, all'interno dei propri Piani di protezione civile provinciali, la sotto riportata tabella al proprio modello organizzativo e di intervento⁴.

	FASI OPERATIVE	AZIONI
Sistema di coordinamento provinciale	ATTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • avvio del flusso delle comunicazioni con i Comuni, la Regione e la Sala Situazione Italia del DPC; • verifica della reperibilità degli operatori; • verifica delle eventuali necessità a supporto dei Comuni; • verifica delle risorse disponibili.
	PREALLARME	<ul style="list-style-type: none"> • attivazione della Sala operativa provinciale; • valutazione dell'attivazione del CCS e, se necessario, del/i COM; • verifica della funzionalità dell'area/e di ammassamento dei soccorritori e risorse; • controllo della situazione della viabilità, della rete ferroviaria e delle reti delle infrastrutture dei servizi; • valutazione dell'attivazione delle risorse statali, del volontariato e delle risorse logistiche a supporto dei Comuni.

⁴ Con la Prefettura dell'Aquila, nell'ambito della redazione del Piano Provinciale di Protezione Civile, è già stata elaborata la tabella delle fasi operative sulla base della specifica organizzazione – Appendice A

	ALLARME	<ul style="list-style-type: none">• attivazione del CCS e, se necessario, del/i COM;• attivazione delle risorse statali e del volontariato per l'attuazione delle misure preventive e di soccorso a supporto dei Comuni.
--	----------------	---

Nel caso in cui la valanga avvenga in maniera improvvisa interessando la popolazione, si attiva direttamente la fase operativa di allarme, che include le azioni delle precedenti fasi operative, con l'esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione.

La correlazione tra il livello di allerta e la fase operativa non è quindi automatica, ma è conseguente ad un processo decisionale di attuazione del piano di protezione civile.

Una condizione di «attivazione minima» del piano è rappresentata dall'attivazione almeno della fase operativa di attenzione, a seguito dell'emanazione del livello di allerta gialla e arancione, e almeno della fase di preallarme in caso di allerta rossa.

3. L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

Conclusa l'elaborazione del piano di protezione civile provinciale, approvato formalmente, l'attività di pianificazione deve proseguire con l'aggiornamento costante dello stesso, che può riguardare non solo semplici dati inerenti, ad esempio, recapiti telefonici, e-mail, indirizzi e nominativi di responsabili, ma anche gli scenari di rischio nonché l'assetto strategico contemplato nel modello d'intervento come, ad esempio, il cambiamento della sede del Centro operativo, la ricerca di aree di emergenza diverse da quelle precedentemente individuate.

La struttura dinamica del piano di protezione civile viene raggiunta, oltre che con il lavoro di aggiornamento dei dati durante il periodo ordinario, anche mediante la considerazione di apprendimenti a seguito di emergenze, nonché attraverso periodiche esercitazioni. Queste ultime sono necessarie alla verifica del piano di protezione civile ed a favorire la conoscenza dello stesso da parte sia degli operatori sia della popolazione.

APPENDICE A

Tabella delle fasi operative già elaborata con la Prefettura dell'Aquila sulla base della specifica organizzazione, nell'ambito della redazione del Piano Provinciale di Protezione Civile.

	FASI OPERATIVE	AZIONI <i>Il Prefetto</i>
Sistema di coordinamento provinciale	ATTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - ricevuto, dalla Regione Abruzzo, l'avviso di criticità valanghe, provvede all'inoltro dell'avviso ricevuto alle FF.PP., alla Direzione Regionale VV.F., Comando Provinciale Vigili del Fuoco agli Enti gestori energia, Principali Enti gestori di Telecomunicazione, Ufficio Tecnico Dighe (UTD), Società Autostrade
	PREALLARME	<ul style="list-style-type: none"> - provvede ad allertare, qualora necessario, ove non già avvenuto in precedenza, il C.do Pro.le dei Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia - mantiene ogni necessario raccordo operativo con la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo - valuta anche in relazione all'evolversi dell'evento, l'opportunità dell'attivazione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi(CCS) presso la Prefettura dell'Aquila e ove ritenuto necessario l'attivazione del/dei COM - verifica le eventuali necessità rappresentate dai Comuni
	ALLARME	<ul style="list-style-type: none"> - attiva, ove non già provveduto in precedenza, il CCS presso la Prefettura e attiva, se necessario, il/i COM; - assume, in raccordo con il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi da attivare a livello provinciale coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati in attuazione dei rispettivi piani di emergenza da attivare - attiva le strutture presenti nel territorio provinciale a partire dal C.do Prov.le. dei Vigili del Fuoco e dalle FF. PP, e attiva ogni altra Forza, Ente e Amministrazione dello Stato, comunque a disposizione anche ai sensi dell'Art.13 comma 4 della L. n. 121/81, affinché ne sia assicurato il concorso coordinato nella gestione dei soccorsi - assicura un costante flusso informativo con la Regione Abruzzo

BIBLIOGRAFIA

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2019 “*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe*”.
- Legge n. 47/1992 “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da Valanga*”.
- D.G.R. n.559 del 13/09/2021 “*L.R. n.47/92 art. 2. Approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe.*”
- DPC, AINEVA – 2010 “*Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo valanghivo*”.
- Barbolini, M., Cordola, M., Natale, L., e Tecilla, G., 2006, «*Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe*» Università degli studi di Pavia, Dipartimento di ingegneria idraulica e ambientale – AINEVA.
- AINEVA – DPC 2010 - Documento E – “*Criteri per l’utilizzo delle fonti di documentazione cartografica sulle valanghe e indirizzi metodologici per la realizzazione di perimetrazioni a carattere speditivo finalizzate ad effettuare una prima individuazione dei siti esposti a valanga*”.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, “*Indirizzi operativi per la gestione dell’emergenza*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2009, n. 36.
- Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti “*La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza*” del 31 marzo 2015 n. 1099.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2013.
- Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012.
- Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti “*Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteoidrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile*” del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117.
- «*Circolare riguardante la programmazione e l’organizzazione delle attività addestrative di protezione civile*» n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.